SENTENZA N. 145/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 74611/PM** del registro di segreteria, depositato in data 3/2/2025 da **(omissis)** [c.f. LMNNCL71H30A509I], nato il (omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosetta Reppucci [p.e.c.: rosetta.reppucci@avvocatiavellinopec.it] ed elettivamente domiciliato presso l'intestato studio in Atripalda (AV) alla Via Salita Palazzo n. 23, come da procura in calce al ricorso, contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e INPS per l'annullamento del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nr. 00555/2020/cs/49 del 12/2/2020 di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia "Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico";

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 gli Avvocati Rosetta Reppucci in difesa del ricorrente, che si è riportata alle memorie in atti e in particolare all'ultima acquisita insistendo per accoglimento del ricorso come da parere positivo del CML nonché delle eccezioni pregiudiziali sollevate, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, che si è riportato agli scritti difensivi confermandone integralmente le conclusioni;

RITENUTO IN FATTO

Il signor (omissis), arruolato nel Corpo della Polizia Penitenziaria dal 12/3/1992 attualmente in servizio con il grado di Ispettore Capo presso l'ufficio U.E.P.E. (Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna) per la Campania (Sede di Salerno), ha chiesto con il ricorso il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della infermità "Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico", da ascrivere alla categoria 8^ della Tabella A, con annullamento del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nr. 00555/2020/cs/49 del 12/2/2020, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra i quali in particolare il parere espresso in data 10/5/2019 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il M.E.F.; il tutto, ovviamente, con accessori di legge e rifusione delle spese di lite. Rilevando vizi procedimentali e soprattutto provvedimentali, nel ricorso si lamenta, facendo contemporaneamente istanza di apposita consulenza medico-legale, l'ingiusta mancata considerazione in sede di valutazione dell'allegato nesso eziologico, dell'incidenza sull'insorgenza della patologia psichica sofferta dal signor (omissis) delle caratteristiche del servizio svolto quale agente di polizia carceraria ed in particolare di uno specifico episodio, verificatosi nel 2014 e poi protrattosi per un lungo arco temporale, consistito in minacce da parte di detenuti appartenenti a un clan per restrizioni che il (OMISSIS)aveva effettuato nel suo ruolo di Responsabile dell'ufficio Colloqui, che lo hanno costretto ad essere sottoposto, unitamente ai suoi familiari, al regime di protezione. Richiamando le osservazioni del consulente tecnico di parte e le disposizioni dell'art. 64 DPR 10992/1973, il (OMISSIS)ha evidenziato la sussistenza nel caso di specie, posta la giurisdizione della Corte dei conti nella materia de qua, di tutti i presupposti e requisiti necessari per il richiesto

riconoscimento, contestando altresì la superficialità della valutazione eseguita dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), ha dedotto la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, chiedendo di esserne estromesso.

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, per il quale il ricorso e il d.f.u. relativo all'odierna udienza sono stati notificati via p.e.c. in data 24/2/2025 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, non risulta costituito in giudizio. Risulta soltanto trasmessa nota del 27/2/2025 dell'ADS NA diretta al predetto Ministero, con cui si inoltra la documentazione ricevuta in quanto *"non si ravvisano incombenti a carico di questa Avvocatura"*.

Con ordinanza n. 76/2025, pubblicata l'11/6/2026, **1-** a cura del **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIP. DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA** - Ufficio del Capo Dipartimento - Uff. Contenzioso - Sez. V il fascicolo amministrativo di (omissis), comprensivo di stato di servizio, dal quale risultino integralmente i congedi e le aspettative godute dal medesimo, corredato da certificazione medica ed espressa indicazione di eventuali ricoveri ospedalieri, nonché di relazione amministrativa dettagliata sulle specifiche mansioni svolte e sugli specifici incarichi ricoperti dalla data di entrata in servizio a quella del congedo;

2- all'esito dell'acquisizione documentale di cui sopra, da trasmettere a cura della Segreteria di questa Sezione, al **COLLEGIO MEDICO LEGALE PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA**, il motivato parere di quest'ultimo sui seguenti quesiti:

SE L'INFERMITÀ "SINDROME ANSIOSO DEPRESSIVA IN ATTUALE BUON COMPENSO CLINICO FARMACOLOGICO" DI CUI AL PARERE DEL 10/5/2019 DEL

COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, POSSA RITENERSI DIPENDENTE DAL SERVIZIO SVOLTO DA NICOLA (OMISSIS)ALLE DIPENDENZE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PRECISANDO IN CASO POSITIVO LA CATEGORIA PENSIONISTICA DI ASCRIVIBILITA'.

In data 13/6/2025 l'Amministrazione di appartenenza del (omissis) ha espletato il ridetto incombente istruttorio, trasmettendo alla Sezione il fascicolo amministrativo del ricorrente.

Il parere CML definitivo è poi pervenuto in data 5/6/2026; in esso ci si esprime nel senso che *"l'infermità <Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico> possa essere considerata dipendente da causa di servizio riconoscendo tale menomazione ascrivibile alla tabella A/8 categoria (D.P.R. 834/1981)"*.

In data 21/4/2026 parte attrice ha trasmesso memoria in cui, pregiudizialmente, ha chiesto di dichiarare la contumacia del Ministero della Giustizia e il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, nonché nel merito, l'accoglimento del ricorso in adesione alle conclusioni del c.t.u. *"con vittoria di spese e compensi di causa, da attribuirsi al [...] procuratore antistatario"*.

Il Giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione del dispositivo in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. La questione dedotta in giudizio inerisce la dipendenza dal servizio prestato dal (omissis) nel Corpo di Polizia Penitenziaria, dell'infermità "Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico".

Va premesso che con la sentenza n. 12/QM/2023 le SS.RR. hanno enunciato il

seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio -ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito- e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata»*.

Quindi, nel caso di specie il ricorso va ritenuto ammissibile, dovendosi riconoscere ad esso proprio lo scopo delineato dalle SS.RR. Sempre in via preliminare, va evidenziato che al signor (omissis) in quanto appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, devono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 67 del D.P.R. n. 1082/1973 secondo cui *"Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione […]"*; invero, si tratta di una disciplina di maggior favore nei confronti dei militari, ovvero, come nel caso di specie, dei Corpi di polizia a questi equiparati, (cfr., con specifico riguardo agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziario, Sez. Giur. Sicilia n. 731/2018), che esclude la ricorrenza dell'ulteriore requisito dell'inidoneità dal servizio, che è invece richiesto per il personale civile ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973.

In ogni caso -come sopra precisato- nel caso di specie oggetto del giudizio è "soltanto" l'accertamento della dipendenza della suindicata patologia psichica dal servizio prestato dal (OMISSIS)quale Ispettore Capo di Polizia Penitenziaria, essendo egli tuttora in attività di servizio.

B. In via del tutto pregiudiziale, va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia, che non si è costituito in giudizio benché ritualmente citato mediante notifica via p.e.c. in data 24/2/2025 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, sia del ricorso e del d.f.u. relativo alla prima udienza di discussione. Nel contempo, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, nei confronti del quale l'accertamento della dipendenza (o meno) dal servizio dell'infermità sofferta dal (omissis), rileva ai fini dell'eventuale futura attribuzione di pensione privilegiata, quale accertamento tecnico ad essa propedeutico.

C. Nel merito, va ricordato che ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento. per "fatti di servizio" devono intendersi eventi e circostanze strettamente connessi all'adempimento degli obblighi lavorativi del militare e che abbiano assunto, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale di immediata correlazione con le patologie riscontrate. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale contabile, va escluso l'operare di una presunzione -assoluta o relativa- di dipendenza dal servizio per gli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia provato soltanto che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso: la mera coincidenza temporale, infatti, non consente ex se di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge. Secondo ulteriore orientamento giurisprudenziale altrettanto consolidato, può costituire titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche una infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredo-patologico: questa,

tuttavia, deve trovare in specifici episodi, condizioni, eventi correlati al servizio -che il ricorrente deve indicare ed adeguatamente documentare- concause in senso medico-legale, cioè fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, così come concretamente manifestatasi.

Ciò premesso, la domanda attorea risulta fondata, anche all'esito degli approfondimenti istruttori.

Invero, il C.M.L. presso il Ministero della Difesa (organo terzo di comprovata competenza tecnica incaricato con ordinanza n. 76/2025) ha preso in esame i documenti relativi a (omissis), valutando accuratamente le risultanze di tutta la certificazione sanitaria e amministrativa in atti nonché svolgendo le operazioni peritali con la partecipazione del consulente incaricato dalla parte attrice, dott.ssa Rossella Castrica. All'esito di tali operazioni, il C.M.L. ha formulato le seguenti considerazioni medico-legali, nelle quali ha illustrato in premessa i concetti di "causa", "concausa" e "occasione" ai fini del riconoscimento dell'allegato nesso eziologico infermità/servizio.

Venendo alla *"alla vicenda in trattazione, dal foglio matricolare emerge che* [(omissis)], *dalla data di arruolamento a quella della domanda ha svolto servizio presso Spoleto, Prato, Sulmona, Rebibbia (Roma), Avellino, Ariano Irpino, Napoli. Dallo stesso foglio matricolare emerge che lo stesso ispettore ha presentato un giudizio <ottimo> dal 1995 ad 2018 senza alcuna deflessione del rendimento raggiunto. Non sono presenti agli atti di questo ufficio altra menzione del rendimento dell'Ispettore dal 2018 ad oggi. Ha svolto la sua attività lavorativa nel contesto di numerose case circondariali. Nel 2014 (29.08.2014) prestava servizio presso la Casa Circondariale di Ariano Irpino ed era responsabile dell'area riservata*

ai colloqui tra detenuti e famigliari. In quell'occasione, come [...] riportato [nella narrazione del contenuto della documentazione in atti], *ha riferito di aver subito delle minacce verbali e da quell'evento per il timore per la propria incolumità e quella dei suoi cari ha iniziato a soffrire di sindrome ansioso depressiva ed a vivere con maggiore apprensione gli atti della vita quotidiana. Fu impiegato in aree diverse rispetto all'area colloqui e venne salvaguardato attraverso la rimodulazione degli orari di servizio (così come riportato dalla relazione di parte della Prof.ssa Castrica). Furono avviate delle indagini investigative e cessata la situazione di pericolo l'ispettore venne riassegnato al carcere di Ariano Irpino. In questo arco temporale è stato assente dal lavoro per la durata di 17 mesi, per <Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico>.*

A seguito di tale patologia, il ricorrente presentava domanda di dipendenza presso la Commissione Medica Ospedaliera di Napoli il 06.03.2015 verbale n. 22136, il suddetto Organismo riscontrava l'interessato affetto da: <Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico> riconoscendo una menomazione all'integrità ascrivibile alla tabella A/8 categoria (D.P.R. 834/1981). In data 10.05.2019 il Comitato di Verifica nell'adunanza 1829 NON ha riconosciuto tale patologia dipendente da fatti servizio, con le seguenti motivazioni: <- che l'infermità 'Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico' NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure

sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti>. L'atto veniva decretato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in data 12.02.2020.

Pertanto veniva proposto ricorso […].

Andando ad esaminare il caso dell'Ispettore Limone, basatosi sul racconto di un episodio che lo ha destabilizzato ed ha richiesto delle misure di protezione per lui e per il suo nucleo famigliare, questo Collegio, in sede di operazioni peritali ha chiesto di acquisire gli atti dei provvedimenti di misura di protezione che però non sono stati concessi.

Da un punto di vista clinico, l'ispettore si riferisce a quell'episodio come elemento fortemente destabilizzante per il suo assetto psicofisico. Il suo stato di salute mentale è stato certificato nel corso degli anni mediante accertamenti diagnostici e valutazioni testistiche. Ha intrapreso percorsi di psicoterapia e terapia farmacologica, tentando più volte di rientrare in servizio, seppur per periodi non lunghi. Ha raccontato di avere avuto la sensazione di non essere stato compreso per quello che ha subito e di aver poi subito un impiego con aspetti demansionanti anche agli occhi di colleghi neogiunti e con qualifiche a quelle da lui rivestite.

Al fine di rispondere al quesito […], si evidenzia che all'infermità in esame (<Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico>) si possano riconoscere un ruolo causale, ovvero concausale efficiente e determinante, i fatti di servizio cui il Sig. (OMISSIS)è stato esposto, poiché questi, per la loro specifica rilevanza e la significativa eccedenza rispetto all'ordinaria attività di istituto, hanno posseduto un carattere di <straordinarietà>, sia in termini

di vis lesiva che di persistenza nel tempo, che consenta loro di sopravanzare patogeneticamente i richiamati fattori endogeni ed i restanti eventuali fattori esogeni. In merito, pur rilevandosi nell'anamnesi lavorativa del ricorrente, l'espletamento di attività a connotazione operativa e generiche indicazioni sul tipo di impiego particolarmente complesso in un momento storico particolare; gli atti presi in esame (in particolare i rapporti informativi riguardanti i servizi espletati dall'interessato nel periodo intercorrente tra il suo arruolamento e la data di presentazione della richiesta di dipendenza da causa di servizio), contengono elementi oggettivi che consentano di individuare specifici fatti di servizio che possano aver cagionato, al di fuori di quelli connessi con l'ordinario espletamento di attività, soprattutto l'evento accaduto nel 2014, tale da poter assurgere a fattore quantomeno concausale dominante nel determinismo della infermità lamentata.

[…]

In sintesi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, questo Collegio Medico Legale, in merito ai quesiti posti, formula parere che l'infermità <Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico> possa essere considerata dipendente da causa di servizio riconoscendo tale menomazione ascrivibile alla tabella A/8 categoria (D.P.R. 834/1981)".

Da tale parere, lucidamente supportato da approfondite considerazioni elaborate con l'apporto consulenziale di medico psichiatra, il Giudice Monocratico non ravvisa motivi per discostarsi, per le ragioni già precedentemente esposte.

A ciò consegue che il ricorso possa essere accolto, con riconoscimento della dipendenza dal servizio svolto da (omissis) quale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, della patologia "Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico", ascrivibile ad 8^ categoria Tabella A di pensione.

Riguardo la regolazione delle spese, la complessità della questione trattata, tale da richiedere approfondimenti istruttori, conduce a stabilirne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- DICHIARA la contumacia del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

2- RESPINGE l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

3- ACCOGLIE IL RICORSO e, per l'effetto, riconosce la dipendenza dal servizio svolto da (omissis) quale Ispettore Capo della Polizia Penitenziaria, della patologia "Sindrome ansioso depressiva in attuale buon compenso clinico farmacologico" con ascrivibilità ad 8^ categoria Tabella A di pensione.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 03.06.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)